



REGIONE DEL VENETO D.G.R. n. 771 del 29 maggio 2017 - Azione 4.2.1

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

La Regione Veneto ha approvato un bando, attraverso i fondi POR FESR 2014-2020, finalizzato a promuovere e sostenere **investimenti per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti** delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza.

Beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno le **micro, piccole e medie imprese (PMI)** con i seguenti requisiti:

- a) essere **regolarmente iscritta come "Attiva"** al Registro delle Imprese **da più di 12 mesi** alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda.
- b) esercitare un'attività economica classificata con **codice ISTAT ATECO 2007** primario e/o secondario nei settori **indicati nell'Allegato B** al presente Bando.

Interventi

Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti **tre fasi**:

FASE I: valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. Ai fini del presente Bando sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite a partire dal 19 luglio 2016 alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando; a tal fine fa fede la data di redazione della diagnosi.

FASE II: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla fase 1, tramite:

- a) progetti finalizzati **all'aumento dell'efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas climalteranti** nell'unità operativa oggetto dell'intervento attraverso:
 - installazione di impianti produttivi ad alta efficienza, di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori "Energy intensive", al settore commerciale e al settore turistico), nonché utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi;
 - interventi definiti di tipo "soft" (quali, ad esempio, l'installazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo "hard" (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l'inserimento di nuovi filtri/motori e simili).

- interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
- b) progetti di **autoconsumo da fonti rinnovabili**:
- installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili destinata a essere utilizzata per lo svolgimento dell'attività dell'impresa nell'unità operativa oggetto dell'intervento.
 - installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal D.M. 4 agosto 2011 la cui produzione di energia è destinata all'autoconsumo in processi di lavorazioni industriali.

Il suddetto requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nel progetto (Allegato C), sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

Gli interventi di cui alla fase 2 devono essere avviati successivamente agli esiti della diagnosi energetica.

FASE III: valutazione post intervento di **raggiungimento dell'obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas** climalteranti attraverso, alternativamente:

- a) **relazione tecnica asseverata** che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;
- b) **diagnosi energetica** realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

La relazione tecnica o la diagnosi energetica di cui alla presente Fase 3 devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2.

Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica ante intervento Fase 1, interventi che comportino complessivamente **un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh.**

Spese ammissibili

- a) fornitura, installazione e adeguamento di impianti produttivi e macchinari a elevata efficienza energetica;
- b) fornitura e installazione di hardware e software necessari al funzionamento degli impianti e dei macchinari di cui alla precedente lettera a). Tali spese sono ammesse nel limite massimo dell'importo delle spese di cui alla lettera a);
- c) opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del progetto, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite del 70% del totale dei costi ammissibili (progettazione, direzione lavori e collaudo max € 10.000,00);
- d) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento Fase 1 e Fase 3, nel limite massimo di € 5.000,00 ciascuna. Dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore;
- e) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di € 10.000,00 ;
- f) spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari.

Agevolazioni

Contributo a fondo perduto, pari al **30%** della spesa rendicontata ammissibile, (100% per le garanzie fornite dalla banca).

L'agevolazione è concessa:

- nel limite **massimo di euro 150.000,00** corrispondenti a una spesa rendicontata pari o superiore a euro 500.000,00;
- nel limite **minimo di euro 30.000,00** corrispondenti a una spesa rendicontata e pari a euro 100.000,00.

Non sono ammesse domande i cui progetti comportano spese inferiori a € 100.000,00.

In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell'importo originariamente ammesso all'agevolazione e non inferiore a euro 100.000,00.

Termini

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno **15 giugno 2017** fino alle ore 18.00 del **31 luglio 2017**, con procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

Note

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, **l'impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver completato la Fase 1** prevista dal bando finalizzata a:

- individuare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l'unità operativa oggetto dell'intervento. I valori devono essere calcolati su base annua;
- individuare opportunità di risparmio energetico per l'unità operativa oggetto dell'intervento che consentano di quantificare il risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023 (valore obiettivo specifico POR 2014-2020);
- quantificare il risparmio energetico, espresso in kWh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua.

Le spese ammissibili per la diagnosi energetica ante intervento di cui (Fase 1) decorrono dalla data del 19 luglio 2016 e la data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando;

Le spese della Fase 2 e Fase 3, lettera b) decorrono dal 1 gennaio 2017 al 15 luglio 2018.

Il beneficiario deve dimostrare di avere capacità amministrativa, operativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dei progetti.

Sono considerati prioritari i progetti realizzati da imprese in possesso del "Rating di legalità".

Sono considerati elementi di premialità il possesso di certificati di gestione ambientale o energetica EMAS, ISO 50001 o ISO 14001 e la realizzazione di soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedano consumo di suolo.